

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE, A CARATTERE TRANSITORIO, DEL PERSONALE  
TRASFERITO EX L.R. N. 13/2015 DALLA CITTA' METROPOLITANA E DALLE PROVINCE  
REP. n. 310/2018**

In data 29/06/2018 la Delegazione di Parte Datoriale di ARPAE e le OO.SS./RSU del comparto in calce indicate si sono incontrate presso la Sede della Direzione Generale di Arpae Emilia-Romagna, in Via Po n. 5 a Bologna.

**1. PREMESSA**

Il personale trasferito ad Arpae ex L.R. n. 13/2015 dalla Città Metropolitana e dalle Province, per espressa previsione normativa (L. n. 56/2014 e L.R. 13/2015) ha mantenuto, sino al 31/12/2017, l'inquadramento giuridico ed economico nel Comparto di contrattazione nazionale Regioni ed Autonomie Locali; a decorrere dal 01/01/2018, invece, in applicazione dell'art. 1, comma 800 - primo periodo - della L. n. 205/2017 (Stabilità 2018), tale personale è stato inquadrato nel Comparto Sanità, previa modifica della dotazione organica (D.D.G. n. 35 del 30/03/2018) e adozione di apposito atto di equiparazione (Determina n. 315/2018).

Le parti prendono atto che il presente Accordo è finalizzato a disciplinare, in via eccezionale, un periodo di transizione nelle more: **1)** dell'adozione dei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, attuativi del secondo periodo dell'art. 1, comma 800 della L. di Stabilità 2018, che prevede la possibilità, sempre a decorrere dal 01/01/2018, di incrementare i fondi contrattuali per consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale trasferito con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione; **2)** dell'integrazione a livello aziendale, attraverso la sottoscrizione di apposito Contratto, degli istituti giuridici ed economici disciplinati dal CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018.

Ciò premesso le parti, inserendosi nel percorso di adeguamento al nuovo quadro normativo, illustrato nel Verbale di Incontro Sindacale del 26/03/2018, con il presente Accordo procedono:

- alla sottoscrizione definitiva del fondo per le risorse decentrate anno 2017;
- alla ricognizione e destinazione dei residui attivi anno 2017;

· alla disciplina, in via transitoria ed eccezionale, di alcuni istituti sino all'adozione del contratto integrativo che recepirà a livello aziendale, in coerenza con le esigenze di servizio che emergeranno dalla riorganizzazione di Arpae, le novità introdotte dalla contrattazione nazionale del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018.

## **2. CONSUNTIVO FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017**

Con il presente Accordo, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del fondo anno 2017, costituito in via provvisoria con D.D.G. n. 97 del 26/09/2017, previa certificazione del Collegio dei Revisori resa con verbale del 12/09/2017.

Le parti si danno atto che, rispetto alla previsione di cui alla Delibera n. 97/2017, è possibile determinare in via definitiva i risparmi derivanti dalla RIA e dagli assegni *ad personam* non corrisposti al personale cessato nel corso dell'anno 2017.

In particolare:

- si conferma l'incremento di € 353,86 – importo annuo – derivante dalla RIA del personale cessato nell'anno 2016;
- si aggiorna l'importo corrispondente ai ratei di RIA ed agli assegni *ad personam* non corrisposti al personale cessato nell'anno 2017, pari a complessivi € 5.078,58.

Il fondo per la retribuzione accessoria anno 2017, viene pertanto incrementato dell'importo di € 5.432,44 (corrispondente alla somma algebrica di € 353,86 ed € 5.078,58) ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 05/10/2001; tale incremento, per effetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, che impone il contenimento del fondo anno 2017 entro il limite costituito dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016, è oggetto di corrispondente decurtazione.

Alla luce di quanto sopra, le risorse complessivamente disponibili per la retribuzione accessoria, vengono confermate, in via definitiva, nell'importo determinato con D.D.G. n. 97/2017, ossia in complessivi € 901.520,86.

Le parti prendono atto che, al 30/04/2018, tutte le destinazioni del fondo per la retribuzione accessoria dell'anno 2017 sono state liquidate, comprese quelle definite con l'Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 304 del 31/10/2017 (produttività, risultato delle posizioni organizzative, indennità per specifiche responsabilità) e che, pertanto, risulta la seguente situazione di riepilogo circa la determinazione delle risorse complessivamente disponibili, la relativa spesa e la consistenza dei residui:

TAB. A)

ENTE DI PROVENIENZA	TOTALE FONDO ANNO 2017	SPESA ANNO 2017 (RILEVATA AL 30/04/2018)	PREMIALITA' NON EROGATA PER VALUTAZIONE NON PIENA (Circ. MEF-RGS n. 18/2018)	RESIDUI DISPONIBILI ANNO 2017
CITTA' METR. BOLOGNA	162.160,76	-156.398,10	0,00	5.762,66
FERRARA	97.942,20	-84.428,05	0,00	13.514,15
FORLI'-CESENA	99.005,02	-96.840,11	-90,05	2.074,86
MODENA	132.871,73	-119.318,01	0,00	13.553,72
PARMA	106.070,61	-98.593,53	-80,46	7.396,62
PIACENZA	69.904,49	-67.185,22	0,00	2.719,27
RAVENNA	76.968,42	-75.051,78	0,00	1.916,64
REGGIO EMILIA	80.630,58	-73.438,98	0,00	7.191,60
RIMINI	75.967,05	-69.727,57	0,00	6.239,48
<b>TOTALI</b>	<b>901.520,86</b>	<b>-840.981,35</b>	<b>-170,51</b>	<b>60.369,00</b>

### 3. DETERMINAZIONE PRODUTTIVITA' UNA TANTUM PER L'ANNO 2017 – QUOTA ULTERIORE RISPETTO A QUELLA IN GODIMENTO AL 31/12/2015

Le parti richiamano l'Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 304/2017, nella parte in cui (par. 2.1) si è convenuto di utilizzare i residui attivi rilevati per l'anno 2017 per incrementare *una tantum* le quote di produttività definite dal medesimo accordo, con modalità da concordare successivamente.

Le parti, pertanto, preso atto delle risorse disponibili indicate in Tab. A), definiscono la seguente modalità di calcolo delle quote di produttività *una tantum* anno 2017: ciascun residuo attivo, distinto per Ente di provenienza, verrà suddiviso per il numero di aventi diritto alla produttività dell'Ente di riferimento; la quota capitaria così calcolata andrà ad incrementare la premialità anno 2017, a prescindere dalla categoria di appartenenza del singolo dipendente, come esposto nella tabella seguente:

TAB. B)

ENTE DI PROVENIENZA	RESIDUI DISPONIBILI ANNO 2017	NR. AVENTI DIRITTO ALLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2017	QUOTA CAPITARIA PRODUTTIVITA' UNA TANTUM ANNO 2017
CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA	5.762,66	44	130,97
FERRARA	13.514,15	29	466,01
FORLI'-CESENA	2.074,86	26	79,80
MODENA	13.553,72	23	589,29
PARMA	7.396,62	29	255,06
PIACENZA	2.719,27	16	169,95
RAVENNA	1.916,64	21	91,27
REGGIO EMILIA	7.191,60	11	653,78
RIMINI	6.239,48	14	445,68

Si precisa che le quote di cui alla Tabella B), finanziate con risorse variabili del fondo, si aggiungono (tranne che per il personale proveniente dalla Città Metropolitana di Bologna, Ente che non ha comunicato risorse per il finanziamento della premialità) alla produttività in godimento all'atto del trasferimento in Arpae (anno 2015), salvaguardata per l'anno 2017 con l'Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 304/2017.

Le quote capitarie di cui alla Tabella B) verranno liquidate nel mese di luglio 2018, sulla base dei punteggi di valutazione riportati nella Valutazione delle prestazioni anno 2017 e secondo i criteri adottati con l'Accordo Rep. n. 304/2017, che si richiamano nei capoversi seguenti.

In particolare, la quota spettante sulla base del punteggio di valutazione ottenuto, in sede di pagamento sarà rapportata: al periodo lavorato, alle assenze senza retribuzione ed al regime orario lavorativo (tempo pieno, part-time) riferiti all'anno 2017, con la precisazione che al personale a cui non è stata corrisposta produttività per l'anno 2017 non verrà, analogamente, liquidata la quota *una tantum*.

I residui derivanti dall'applicazione di tali criteri saranno contestualmente ridistribuiti tra gli aventi diritto, con le stesse modalità di calcolo, ad eccezione della premialità non erogata per valutazione non piena che costituisce economia di bilancio (Circ. Mef-Rgs n. 18/2018).

<b>4. GESTIONE TRANSITORIA, PER L'ANNO 2018, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ORA "INCARICHI FUNZIONALI") E DI ALTRI ISTITUTI PECULIARI DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI</b>
--

Le parti si danno atto che gli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti alla data del 31/12/2015 dal personale trasferito ex L.R. 13/2015, sono stati dapprima confermati sino al 31/10/2016 con D.D.G. n. 99/2015, poi prorogati sino al 31/12/2017 con D.D.G. n. 96/2016 e, da ultimo, prorogati sino al 31/12/2018 con D.D.G. n. 118/2017.

Il trattamento economico accessorio spettante ai titolari di tali incarichi è stato disciplinato, sino al 31/12/2017, dalla contrattazione collettiva nazionale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e da quella integrativa; com'è noto, l'art. 10 CCNL 31/03/1999 prevede che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione (da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 12.911,42 annui lordi, per tredici mensilità) e dalla retribuzione di risultato, che può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

Le parti si danno atto che a seguito dell'inquadramento, a decorrere dal 01/01/2018, di tutto il personale nel CCNL Comparto Sanità il trattamento economico accessorio, riferito all'anno 2018, delle Posizioni Organizzative deve essere armonizzato con la disciplina contrattuale prevista per tale comparto di contrattazione.

Il Titolo III, Capo II (artt. da 14 a 23) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 riforma, in via sostanziale, l'istituto delle Posizioni Organizzative, rinominato Incarichi Funzionali e ne disciplina il trattamento economico accessorio.

Arpae pertanto dovrà provvedere a ridefinire, nel suo complesso, il sistema degli incarichi, in conformità a quanto previsto dalla nuova disciplina contrattuale, istituendo e graduando gli incarichi di funzione in relazione alle risorse disponibili ed alle esigenze di servizio che si manifesteranno per effetto della riorganizzazione aziendale in atto.

Nelle more di quanto sopra, le parti convengono di disciplinare, in via eccezionale e transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino alla sottoscrizione dell'Accordo Integrativo che recepirà le novità introdotte dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018, il trattamento economico accessorio degli incarichi di Posizione Organizzativa, prorogati sino al 31/12/2018 al personale trasferito ex L.R. n. 13/2015.

A tal fine, le parti prendono a riferimento l'art. 20 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 (Trattamento economico accessorio degli incarichi), nella parte in cui dispone: *“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed è costituito dall’indennità di incarico. [...] 3. L’indennità di incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo dell’azienda o Ente [...]”*.

Alla luce di quanto sopra, visti i nuovi minimali e massimali fissati per l'Indennità di incarico, preso atto dei valori di retribuzione di Posizione attualmente in godimento, le parti concordano di confermare, anche per l'anno 2018, i valori di retribuzione di Posizione (ora Indennità di incarico) riconosciuti per l'anno 2017 ai rispettivi titolari - indicati nell'allegato B) alla D.D.G. n. 118/2017 - con le seguenti eccezioni:

- a) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, incarico *“Autorizzazioni Progettazioni Bonifiche Studi di Fattibilità Ambientale”*: l'indennità di incarico riconosciuta, per l'anno 2017, in € 12.500,00 lordi per tredici mensilità, deve essere ricondotta, per l'anno 2018, al massimale previsto dall'art. 20 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 ossia € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità;
- b) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, incarico: *“U.O. Gestione Rifiuti e Tutela Risorse Idriche”*: l'indennità di incarico riconosciuta, per l'anno 2017, in € 12.911,40 lordi per tredici mensilità, deve essere ricondotta, per l'anno 2018, al massimale previsto dall'art. 20 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, pari ad € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità.

Si procederà agli adeguamenti di cui sopra con gli stipendi del mese di luglio 2018.

Le parti, infine, si danno atto che la contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità non prevede la corresponsione della retribuzione di risultato a favore dei titolari degli Incarichi di funzione, riconoscendo,

invece, anche a tale personale il pagamento dei compensi per la performance, che verranno definiti con successivo Accordo Integrativo Aziendale per l'anno 2018.

Diverse altre indennità, sino ad ora riconosciute dall'Agenzia per effetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 56/2014 (e della L.R. n. 13/2015 ad essa correlata), non sono contemplate dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità.

Al fine di riconoscere e valorizzare, anche per l'anno 2018, il lavoro svolto da alcuni operatori con assunzione diretta di responsabilità di iniziativa e di risultato, o con esposizione a condizioni di rischio per la salute e l'integrità personale, le parti stabiliscono che sia corrisposto, a fronte dell'assegnazione di uno specifico progetto, un compenso incentivante ulteriore rispetto alla quota di produttività che sarà determinata con successivo Accordo Integrativo.

Si rimanda all'Allegato A) al presente Accordo Integrativo l'indicazione del titolo dei singoli progetti, del Nodo e del periodo temporale di riferimento e, infine, della premialità massima annua attribuibile.

L'assegnazione e la valutazione dei progetti di cui all'Allegato A) verranno effettuate, rispettivamente, entro la data del 15/07/2018 e del 30/01/2019, a cura dei Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni, attraverso la compilazione delle apposite schede già in uso presso l'Agenzia.

Le schede dovranno essere trasmesse all'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali entro la data del 25/02/2019, al fine di permettere il pagamento della quota spettante, sulla base del punteggio di valutazione conseguito, con gli stipendi del mese di **aprile 2019**.

Le parti stabiliscono altresì che a partire dal mese di luglio 2018, i pagamenti effettuati mensilmente per indennità di specifiche responsabilità e di rischio siano sospesi e imputati, a titolo di acconto, su quanto risulterà dovuto a saldo, all'esito del processo di valutazione del progetto obiettivo assegnato.

Analogamente le quote di retribuzione di posizione riferite agli incarichi individuati alle lett. a) e b) di cui sopra, liquidate in eccesso nel periodo gennaio – giugno 2018 rispetto al massimale del CCNL Sanità del 21/05/2018, verranno imputate a titolo di acconto sul compenso incentivante che risulterà dovuto all'esito del processo di valutazione dell'obiettivo assegnato.

Si precisa, infine, che le risorse necessarie per finanziare gli istituti regolati in via transitoria, per l'anno 2018, dal presente Accordo, trovano copertura nelle risorse acquisite stabilmente da Arpae, a decorrere dall'anno 2016, per la costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale trasferito per effetto del riordino funzionale.

**Per Arpae**

Lia Manaresi	firmato
Maria Adelaide Corvaglia	firmato
Eriberito de' Munari	firmato

**Per le OO.SS. /R.S.U.**

Marco Blanzieri	FP CGIL	firmato
Davide Battini	CISL FP	firmato
Christian Ruiu	UIL FPL	firmato
Davide Battistella	RSU	firmato
Andrea Zannoni	RSU	firmato
Mauro Noberini	RSU	firmato
Sabrina Cavini	RSU	firmato
Maurizio Falchieri	RSU	firmato
Giuliana Pettegoli	RSU	firmato
Fabrizio Nerozzi	RSU	firmato
Fabio Cervi	RSU	firmato
Yuri Tassoni	RSU	firmato
Alessandra Santolini	RSU	firmato
Claudia Bartolini	RSU	firmato
Franca Tugnoli	RSU	firmato
Elena Gallini	RSU	firmato